

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 132 dell'11 giugno 2019:

Modifiche di disposizioni in materia sanitaria e socio sanitaria

Art. 1

(Modifica alla l.r. 26/1996)

L'articolo modifica l'articolo 28 della l.r. 26/1996, in materia di riordino del servizio sanitario regionale, relativamente alla sospensione dei termini per l'esercizio del controllo, da parte della Giunta regionale, sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale, rettificando un mero errore materiale contenuto nel comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 8/2019, concernente "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale", che aveva modificato tali termini.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica alla l.r. 3/2017)

L'articolo modifica l'articolo 16 della l.r. 3/2017 in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico, prorogando al 30 novembre 2021 i termini per l'adeguamento, da parte degli esercenti, alle disposizioni riguardanti i luoghi di installazione degli apparecchi e congegni per il gioco.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 7/2019)

L'articolo modifica la legge regionale 7/2019, sostituendo le parole "organizzazione di volontariato" con "enti del Terzo settore". Tali modifiche vengono apportate a seguito delle osservazioni formulate al riguardo dal Ministero, al fine di eliminare ogni motivo di illegittimità costituzionale, in quanto lo stesso fa presente che le attività di assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria previste nella legge regionale citata, possono essere svolte dalla generalità degli enti del Terzo settore.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Proroghe)

L'articolo differisce al 30 novembre 2021 l'adozione, da parte della Giunta regionale, della disciplina relativa alle modalità per l'attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento degli esercenti e degli altri soggetti interessati operanti nel settore.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)